



BANDO TURISMO

Anno 2020

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Foggia, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa filiera coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Turismo - Anno 2020" sono proposte quattro Misure che rispondono ai seguenti obiettivi:
 - **Misura 1.** Mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese utilizzando lo strumento dei contributi/voucher - sui temi della pulizia e sanificazione, dell'offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive;
 - **Misura 2.** Formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del personale addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di fondamentale importanza e rientra anche tra le raccomandazioni fornite dall'OMS per il settore turistico. In particolare, viene suggerito di fare dei "briefing" periodici tra il personale e il management, che coprano tutte le misure protettive, il riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e altre procedure interne contro il COVID-19;
 - **Misura 3.** Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l'elemento reputazionale della "destinazione Italia";
 - **Misura 4.** Incentivare il turismo in Italia, l'undertourism, il turismo culturale e quello enogastronomico.
3. Le disposizioni specifiche relative alle **Misure** previste nelle "Scheda A - Misura 1", "Scheda B - Misura 2", "Scheda C - Misura 3" e nella "Scheda D - Misura 4" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative a tutte e quattro le Misure previste dal bando.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), le seguenti misure:
 - **Misura 1** – Interventi progettati/realizzati dalle imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda A - Misura 1";
 - **Misura 2** – Interventi progettati/realizzati dalle imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda B - Misura 2";
 - **Misura 3** – Interventi progettati/realizzati dalle imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda C - Misura 3";



- **Misura 4** – Interventi progettati/realizzati dalle imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda D - Misura 4”.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **166.306,28** e sono suddivise come di seguito riportato:
 - **Misura 1**, euro **41.806,28**;
 - **Misura 2**, euro **41.500,00**;
 - **Misura 3**, euro **41.500,00**;
 - **Misura 4**, euro **41.500,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro **5.000,00**.
4. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili con un importo minimo di investimento pari a € 1.000,00.
5. Per ogni singola Misura, alle imprese in possesso del rating di legalità¹ e alle imprese femminili² verrà riconosciuta una premialità pari al 5% dell’investimento ammesso nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all’art. 10.
6. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all’altra, qualora entro il termine massimo 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, saranno informati i nuovi beneficiari;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che svolgono le seguenti attività:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto Legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.



- 55 Alberghi e strutture simili (inclusi i singoli punti all'interno della macrocategoria);
- 56 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (inclusi i singoli punti all'interno della macrocategoria);
- 79 Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione (inclusi i singoli punti all'interno della macrocategoria);
- 93.21 Parchi divertimenti e parchi tematici.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1. Possono beneficiare dei contributi del presente avviso le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
 - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴;
 - f. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia legge 24 aprile 2020, n. 27). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - g. abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
 - h. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵;
2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d e g, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a cciaa@fg.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Per le **Misure** oggetto del presente bando, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** alternativa tra le **Misure previste**: se si presenta una domanda per la Misura 1 non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Misura 2 e/o Misura 3 e/o Misura 4 e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 7 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁶.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. servizi di consulenza e/o formazione e/o promozione coerenti con le finalità del bando;
 - b. acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi strumenti, attrezzature, dispositivi e spese di connessione, funzionali finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a. trasporto, vitto e alloggio;
 - b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale.
3. Per la sola Misura 1, tutte le spese ammissibili possono essere sostenute a partire dal 01 marzo 2020 e fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
4. Per le misure 2, 3 e 4, tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda del voucher e fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a. con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
 - b. con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. L'impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l'aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



ARTICOLO 10 – REGIME DI AIUTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021.
1. In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per unità economica.

Come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto “Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative” ai fini della verifica del superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall’impresa richiedente a valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche quelli assegnati ad altre imprese che compongono una unità economica con l’impresa richiedente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare l’esistenza di una unità economica è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco <https://webtelemaco.infocamere.it>, dalle ore 10:00 del 9 novembre 2020 e fino alle ore 24:00 del 30 novembre 2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sottoscritto con firma digitale o autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e con firma digitale, valida, anche dell’intermediario; in caso di firma autografa, da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, il documento sarà scansionato e poi firmato digitalmente da parte dell’intermediario);
 - b. copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
 - b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it> compilato in ogni sua parte;



- **per la Misura 1**, la documentazione prevista nella “Scheda A – Misura 1”
 - **per la Misura 2**, la documentazione prevista nella “Scheda B – Misura 2”
 - **per la Misura 3**, la documentazione prevista nella “Scheda C – Misura 3”
 - **per la Misura 4**, la documentazione prevista nella “Scheda D – Misura 4”
- c. **I preventivi di spesa o le fatture già emesse (per la misura 1). I preventivi/fatture** devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
2. Con l’invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell’imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
 3. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili di cui all’articolo 3 comma 5, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>.
 4. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
 5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E’ prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato.
2. È facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all’art. 8 comma 1;
 - d. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it. Dette



eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Foggia. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Foggia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- f. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità e di impresa femminile.

ARTICOLO 14 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 13 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportante la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Foggia - Anno 2020" e il codice CUP risultante dall'atto di concessione del contributo;
 - c. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
 3. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria (come da fac-simile), incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;



- b. mancato invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio entro i termini previsti dal bando;
 - c. mancanza o venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Bando;
 - d. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
 - g. esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Lorella Palladino.

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più semplicemente, "la Camera di Commercio" o "la CCIAA") intende fornire all'interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione delle domande di contributo di cui al presente Bando.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati:

- a) nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui all'art.1 del Bando Turismo 2020 della Camera di Commercio per le seguenti finalità:
 - 1) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;



- 2) l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- 3) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.
- 4) l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher;

La Camera di Commercio svolge tale funzione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

- b) per l'invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o da altri Enti del Sistema Camerale e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad esempio al momento dell'iscrizione al servizio informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese eventualmente associata all'utente

Per le finalità di cui alla lett. a) le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall'art. 6, par.1, lett. c) ed e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall'art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia l'interessato deve esprimere espressamente il suo consenso.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., lett. a), costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, che non impedisce la partecipazione alle attività previste dal Bando in oggetto, comporta l'impossibilità ad essere informato in ordine a servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di Foggia.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi



non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati a soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Foggia nonché ad altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- aziende speciali della Camera di commercio di Foggia;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

La Camera di Commercio di Foggia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.

L'eventuale trasferimento all'estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, per le finalità di cui al punto 3., lett. a), saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. a), cioè l'iscrizione al servizio informativo saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà chiedere la cancellazione dal servizio informativo utilizzando l'apposito link di disiscrizione che accompagna ogni comunicazione o scrivendo all'indirizzo comunicazione@fg.camcom.it

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.


Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:



- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 30-10-2020.



SCHEDA A- MISURA 1
METTERE IN SICUREZZA LE STRUTTURE TURISTICHE

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono presentare domande di contributo relative a interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture turistiche di cui alla prima misura dell'art. 2 del presente Bando.

Tipologia di intervento

Ai fini della presente Misura 1 possono essere realizzate le seguenti tipologie di intervento:

1.1 Piano di Azione Covid-19:

Interventi per la dotazione di un **Piano di Azione**, che formalizzi tutte le procedure da seguire (iniziando dalla pulizia, disinfezione, ecc.), nonché i materiali e le risorse necessari alla sua esecuzione. Per la realizzazione del Piano, è previsto il finanziamento di un servizio di consulenza, che oltre all'analisi dei fabbisogni specifici e alla definizione del Piano, possa seguirne l'implementazione e la successiva fase di supervisione dei risultati finali.

1.2 Interventi di messa in sicurezza:

Con riferimento a tale azione, è previsto il finanziamento degli interventi da eseguire per attuare le misure di messa in sicurezza delle strutture. Si riportano, a titolo di esempio, alcuni dei possibili interventi da attuare per offrire garanzie rispetto al rischio Covid19:

- acquisto di attrezzature, dotazioni e kit medici;
- adeguamento della logistica per rispettare le misure di distanziamento sociale, che si traduce sia nell'evidenziare agli ospiti la necessità del rispetto delle regole (attraverso adeguata cartellonistica in diverse lingue) sia nell'organizzazione degli spazi delle strutture affinché tali regole possano essere rispettate (es. posizionamento dei tavoli/ombrelloni/area di sosta camper in modo che la distanza di sicurezza tra gli ospiti sia rispettata, contingentamento degli ingressi, definizione delle modalità di accesso alle strutture e ai servizi affinché sia garantito il distanziamento sociale, ecc.);
- pulizia e sanificazione degli ambienti;
- monitoraggio di ospiti con sintomi;
- disponibilità di materiali e protezioni per lo staff che opera nelle strutture;
- modalità di gestione dei casi di contagi sia con riferimento al personale che alla clientela;
- gestione delle forniture di beni e servizi.

1.3 Azioni di riorganizzazione aziendale:

Nella logica della riorganizzazione aziendale rientrano tutte le azioni connesse alle tematiche della **sicurezza**, della **sostenibilità ambientale** e dell'**accessibilità**. In questo ambito, è previsto il finanziamento di servizi di consulenza e/o degli interventi di riorganizzazione aziendale.

La *sostenibilità ambientale* è connessa ai possibili interventi di risparmio energetico ed idrico. L'*accessibilità* riguarda la riorganizzazione dell'offerta turistica rendendola, adeguata e flessibile, in grado di soddisfare le esigenze particolari di ogni turista - persone con difficoltà motorie o sensoriali, anziani, famiglie con più bambini, persone con allergie o intolleranze alimentari, persone con infortuni e limiti nella mobilità, etc.



SCHEDA B – MISURA 2 FORMARE IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono presentare domande di contributo relative a interventi finalizzati alla formazione del personale addetto ai servizi turistici di cui alla seconda misura dell'art. 2 del presente Bando.

Tipologia di intervento

Ai fini della presente Misura 2 possono essere realizzate le seguenti tipologie di intervento:

2.1 Definizione del piano formativo:


Interventi per la definizione di un piano formativo strutturato in moduli. I contenuti devono garantire che il personale sia sufficientemente informato sul Covid-19 in modo che possa svolgere l'attività lavorativa secondo le prescrizioni imposte dalle misure adottate e, allo stesso tempo, prevenire ogni possibile diffusione di Covid-19 all'interno delle strutture turistico-ricettive. Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle misure di prevenzione, o di altri servizi di cui l'ospite potrebbe avere bisogno (per esempio, servizi medici e farmacie in prossimità). Il personale deve essere in grado di identificare ospiti con sintomi respiratori, in modo che possano dare immediate direttive di restare chiusi in camera finché non vengono visitati dal personale medico. Eventuali controlli su casi sospetti e relative misure di contenimento rischi devono essere attuate immediatamente, avvisando le autorità competenti. La reception deve essere sempre in grado di dare informazioni precise, sia sulle misure di prevenzione, che nel caso si sospetti un'infezione da Covid-19. Tra le informazioni che devono essere disponibili alla reception vi sono i numeri di telefono e contatti di autorità locali, centri medici e ospedali, centri di assistenza per qualsiasi tipo di problema medico.

2.2 Definizione del calendario formativo:

Il servizio di consulenza per realizzare questa linea comprende, inoltre, la calendarizzazione, sulla base delle esigenze aziendali, dei momenti formativi privilegiando l'organizzazione per cicli formativi così da poter avviare i moduli formativi di base parallelamente alla realizzazione della attività di messa in sicurezza e garantire che tutto il personale abbia le conoscenze essenziali già alla riapertura delle attività. Successivamente, possono essere calendarizzati i cicli formativi riferiti ai moduli di approfondimento.

2.3 Sessioni formative:

Definizione delle modalità di realizzazione delle sessioni formative (in modalità e-learning o in aula) e realizzazione delle stesse.



SCHEDA C – MISURA 3

GESTIRE LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono presentare domande di contributo relative a interventi finalizzati alla gestione delle strategie di comunicazione e commercializzazione di cui alla terza misura dell'art. 2 del presente Bando.

Tipologia di intervento

Ai fini della presente Misura 3 possono essere realizzate le seguenti tipologie di intervento:

3.1 Strategie di comunicazione:

Interventi per la definizione di strategie di comunicazione adatte alla gestione della crisi (come ad esempio essere presenti sui social, promuovere l'impresa sui social, definizione dei messaggi di sicurezza da trasferire ai clienti attraverso la comunicazione, etc.). Per la realizzazione di tali interventi, è previsto il finanziamento di uno specifico servizio di consulenza che si occupi di reimpostare la comunicazione delle imprese finalizzandola alla gestione della crisi in maniera pro-attiva.

3.2 Strategie di commercializzazione:

Interventi per la definizione di strategie di commercializzazione per individuare, introdurre e sviluppare azioni specifiche a sostegno della distribuzione e vendita del prodotto turistico. Per la realizzazione di tali interventi, è previsto il finanziamento di uno specifico servizio di consulenza che si occupi di definire le strategie commerciali per la gestione on-line della fase di vendita.



SCHEDA D – MISURA 4
INCENTIVARE IL TURISMO IN ITALIA

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono presentare domande di contributo relative a interventi finalizzati alla promozione, rispetto al mercato interno, della propria offerta turistica di cui alla quarta misura dell'art. 2 del presente Bando.

Tipologia di intervento

Ai fini della presente Misura 3 possono essere realizzate le seguenti tipologie di intervento:

4.1 Azioni per l'incentivazione e promozione dell'undertourism in Italia:

Interventi per la realizzazione di azioni di promozione delle strutture turistiche rispetto al territorio di riferimento legato ad un particolare tematismo e prodotto turistico. Per la realizzazione di tale intervento, è previsto il finanziamento di uno specifico servizio di consulenza che si occupi di definire e realizzare azioni di promozione dell'offerta delle singole imprese non disgiunta dalle destinazioni turistiche e dai prodotti turistici del territorio in cui operano.

4.2 Campagna social per le imprese:

Interventi per il finanziamento di campagne promozionali a pagamento attraverso i social attraverso cui le imprese possono riposizionarsi rispetto alle "nuove" esigenze poste al turismo dal Covid-19.

4.3 Contributi per le imprese turistiche che adottano comportamenti "slow" e sostenibili:

Interventi per il finanziamento di pratiche di gestione d'impresa improntate ai criteri del rispetto ambientale e della valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.